L'ordinanza n.8495 della Corte di Cassazione sulla ripartizione dei costi del giudizio

Il conto della lite va al Fisco

La soccombenza totale nell'ottemperanza incide sulle spese

DI IVANO TARQUINI E RICCARDO TROVATO

In caso di soccombenza totale in sede di giudizio di ottemperanza, l'amministrazione finanziaria deve rifondere le spese di lite alla parte privata vittoriosa, a meno che il giudice giustifichi in sentenza le ragioni per disporne la compensazione.

La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n.8495 del 28 marzo 2024, dunque ha riconosciuto il diritto del contribuente, in questo caso parte vittoriosa di un giudizio per ottemperanza, nel vantare la giusta liquidazione delle spese di giudizio, a ristoro delle spese sostenute per le difese contro l'atto illegittimo.

La vicenda. L'avvio nasceva da un ricorso contro una cartella esattoriale che veniva impugnata, e sull'esito della causa ne derivava una prima condanna alle spese inflitta dalla Corte tributaria all'amministrazione. Posta l'inerzia del fisco alla refusione delle spese, il difensore proponeva un ulteriore giudizio per il loro recupero, avanzando contro il silenzio dell'amministrazione intimata il c.d. giudizio per ottemperanza.

Il palazzo della Cassazione

Nelle more del giudizio, l'esattore disponeva il pagamento al difensore e il giudice dell'ottemperanza disponeva la compensazione delle spese e la cessata materia del contendere.

Ma per avere dovuto intraprendere un nuovo giudizio, la difesa privata rivendicava in cassazione l'applicazione del principio della soccombenza e quindi ulteriori spese in liquidazione, perché la C.g.t. di secondo grado, chiamata per l'ottemperanza, le aveva ingiustamente compensate tra la parti. Ebbene la Suprema Corte, in accordo con le richieste dell'avvocato difensore, riteneva applicabile pienamente il principio contenuto all'art.15 del D.lgs 546 che al comma 1 esordisce: "1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza". Il giudizio di legittimità evidenziava che la C.g.t., chiamata per il giudizio di ottemperanza, non aveva motivato quelle gravi ed eccezionali ragioni che l'avevano indotta a negare una liquidazione delle spese a carico della parte soccombente.

Nella sentenza dei Giudici con l'ermellino si era fatta anche menzione dell'evoluzione costituzionale del principio di soccombenza, e dell'intervento del Giudice delle leggi in merito alla precedente versione dell'articolo 92 del c.p.c. che impediva al giudice di merito la compensazione solo in determinati casi.

> ***Il contribuente, parte vittoriosa di un giudizio per ottemperanza, ha diritto di vantare la giusta liquidazione delle spese di giudizio***

L'impedimento della compensazione infatti era stato ritenuto incostituzionale dalla Consulta con sentenza 19 aprile 2018, n. 77 se nella sentenza di merito vi fossero menzionati dei gravi ed eccezionali motivi diversi da quelli allora tipizzati dal c.p.c., motivi che l'avrebbero ritenuta applicabile solo in quei casi. Tuttavia nel contenzioso che ci riguarda, la motivazione della sentenza della C.g.t. non menzionava in alcun modo i predetti 'gravi ed eccezionali' motivi che avrebbero potuto giustificare la compensazione delle spese.

La violazione della normativa in merito ha fatto propendere i Giudici di piazza Cavour per una pronuncia in riforma della sentenza impugnata, e con il riconoscimento a favore del contribuente delle somme richieste a ristoro.

Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi.

© Riproduzione riservata

Organizzazione occulta la prova spetta all'Ufficio

Nell'ipotesi in cui un gruppo multinazionale sia operativo in Italia attraverso una sede secondaria incaricata di svolgere servizi promozionali e di marketing a supporto delle vendite realizzate sul territorio da consociate non residenti, l'Ufficio, ove intenda contestare l'esistenza di una stabile organizzazione occulta o comunque imputare alla branch i ricavi delle vendite sul mercato italiano, dovrà dimostrare la presenza di una struttura dotata di autonomo potere negoziale. In particolare, si renderà necessario provare che detta sede di affari, incardinata stabilmente, sia autorizzata a definire elementi essenziali e decisivi dei contratti con la clientela, inclusi gli sconti riconosciuti per il raggiungimento di determinati volumi di acquisti. Sul piano normativo, la definizione di stabile organizzazione è disposta dall'art. 162 del Tuir, introdotto della delega, ex art. 4 della l. n. 80/2003, in ragione dei criteri desumibili dalla disciplina pattizia.La norma interna trova applicazione sia in assenza di regime convenzione, che nelle ipotesi in cui risulti comunque più favorevole (art. 169 del Tuir). Ne consegue un rapporto di circolarità tra fonti domestiche e previsioni pattizie (e relativi strumenti interpretativi). In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, con la sentenza n. 7202. Nei fatti di causa l'Amministrazione recuperava a tassazione in capo ad una branch italiana i ricavi delle vendite sul mercato nazionale, assumendo che le funzioni effettivamente svolte eccedessero quanto previsto dai contratti di servizi intercompany. La pretesa veniva annullata dai giudici di prime cure con decisione confermata in appello. I giudici di legittimità hanno ribadito la fondatezza della decisione di secondo grado, in quanto la società contribuente aveva dimostrato che la casa madre si occupava di fissare i prezzi e di avallare operazioni promozionali cui erano collegate le eventuali condizioni di sconto; inoltre, la sede secondaria non concludeva contratti di vendita con i clienti. Anche sotto il profilo Iva la Cassazione ha escluso la sussistenza di una stabile organizzazione, posto che la localizzazione delle operazioni imponibili deve essere determinata con riferimento al luogo, diverso dall'Italia, nel quale vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell'impresa (art. 10 Reg. UE n. 282/2011). Assume, quindi, rilievo decisivo la centralità esterna all'Italia del potere decisionale, ancorché i servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza siano in grado di influenzare direttamente il volume delle vendite (CGUE C-333/20 del 7/4/2022).

Alberto Renda e Gianluca Stancati

© Riproduzione riservata

BREVI

"Stiamo predisponendo un decreto *legge sulle concessioni minerarie per assicurare una catena di approvvigionamento delle materie prime critiche sicura e di rapida attuazione, nonché per promuoverne il riciclo. Sono presenti in Italia sono presenti 16 delle 34 materie prime critiche". Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso sul tema delle materie prime rispondendo ieri al question time alla Camera.*

Le imprese artigiane apprezzano *complessivamente il decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario che interviene in modo significativo per ridurne l'eccessiva onerosità e, introducendo il principio di proporzionalità, allinea il sistema italiano agli standard degli altri Paesi dell'Unione Europea. È quanto hanno evidenziato Cna e Confartigianato davanti alle Commissioni Giustizia e Finanze del Senato nell'ambito delle audizioni sul decreto per la revisione del sistema sanzionatorio. Giudizio negativo invece sull'inasprimento delle sanzioni accessorie per coloro che non aderiranno al concordato in quanto non trova riscontro in una potenziale maggiore pericolosità fiscale per tali soggetti sui quali continueranno le ordinarie attività di verifica e controllo.*

Rita Longobardi

L'acquisto di prodotti da fumo *e da inalazione attraverso canali non ufficiali genera complessivamente una perdita di fatturato pari a circa 540 milioni di euro, considerando il solo impatto diretto (produzione, distribuzione e vendita) sul settore. La perdita è legata soprattutto al mondo dell'elettronico, dove si stima un mancato fatturato di circa 410 milioni di euro. E' quanto emerge dalla ricerca "Prodotti da fumo e da inalazione: studio sul fenomeno dell'illegalità" presentata in Senato da Logista in collaborazione con Ipsos.*

Davide Diamare è il nuovo direttore *dell'Ufficio Giochi numerici e lotterie dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio, spiega agipronews, gestisce le attività tecnico-amministrative relative al gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore – SuperEnalotto - nonché delle lotterie nazionali istantanee (Gratta e Vinci) e differite.*

Si terrà il prossimo 10 aprile a Roma *alle ore 11:30, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, la presentazione della guida "Volontaria giurisdizione. Il notaio e le fragilità sociali: una nuova disciplina per i minori e i soggetti incapaci", elaborata dal Consiglio Nazionale del Notariato e da 14 Associazioni dei consumatori al fine di fornire ai cittadini e agli operatori del settore, le informazioni utili per poter accedere pienamente e con consapevolezza alle opportunità previste dall'art. 21 del dlgs 149/2022, che ha aperto alla possibilità di rivolgersi anche al notaio – in alternativa al giudice - in materia di volontaria giurisdizione, in ragione delle garanzie che il notaio offre sotto il profilo della terzietà in quanto pubblico ufficiale.*

Il Consiglio nazionale della UIL-FPL, *riunitosi a Roma, ha eletto all'unanimità Rita Longobardi segretaria generale della UIL-FPL Nazionale, la categoria di attivi più numerosa della UIL, che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori della sanità, delle autonomie locali e del terzo settore. "Un passo storico per la Federazione guidata, per la prima volta, da una donna", si legge in una nota.*

© Riproduzione riservata

VkVSIyMjZDdjMGZhMWUtODJjNy00M2IzLWE0YzYtZDg2NTU1NzM2ZTRklyMjZGQ3Yzl2N2MtYmVjYS00NDY4LTljMWYtNDJhZjhjODM4NmVlIyMjMjAyNC0wNC0wNFQxMTozNTo0NSMjI1ZFUg==